

La costituzionalizzazione dei principi dell'ambiente: dalla *Charte de l'Environnement* francese alle esperienze africane

di Giulia Fontanella

Abstract: *The Constitutionalisation of Environmental Principles: from the French Charte de l'Environnement to African experiences* – Although linked to distinct models, the precautionary and preventive principles represent the most mature reaction of environmental law to the increase in human activities that are risky to ecological balances, in the wake of the search for a more sustainable form of development and in an attempt to overcome, or at least mitigate, the restorative logic of the polluter-pays principle.

The three principles, stemming from international and European law, have gained constitutional status in several legal systems, not only in the shape of specific declarations of a state duty to protect the environment – as in the case of the *Charte de l'Environnement*, which is one of a kind in the European scene – but also in the declared form of principles informing the management and development of the environment and natural resources.

This is the case with a number of young African Constitutions, within which this article proposes to investigate the role played by the three environmental principles in the process of constitutionalisation of the environment, and to compare it with the model offered by the previous French experience. African Constitutions, characterized by a high importance of environmental value within the constitutional framework, express, through the constitutionalisation of the principles mentioned above, one of the innovative and virtuous trends of environmental constitutionalism that are rising up from the Global South.

Keywords: Environmental Constitutionalism; Environmental Principles; *Charte de l'Environnement*; African Constitutions

1. Il ruolo dei principi nel processo di costituzionalizzazione dell'ambiente

Nella fase genetica del *corpus* normativo ambientale, il diritto internazionale ha apportato un contributo di fondamentale momento rispetto allo sviluppo del costituzionalismo ambientale¹: tale contributo

¹ Il costituzionalismo ambientale globale è un fenomeno relativamente recente che si colloca al punto di convergenza tra diritto costituzionale, diritto internazionale (e diritti umani), diritto ambientale. Esso esprime il riconoscimento dell'ambiente come valore da incorporare nei testi costituzionali. J. R. May e E. Daly, *Global Environmental Constitutionalism*, Cambridge, 2014.

può essere individuato nella formulazione e nello sviluppo di alcuni *grandi principi* che sono transitati dal livello internazionale agli ordinamenti costituzionali, passando per il livello sovranazionale².

Il diritto ambientale può dunque essere definito come un vero e proprio *diritto per principi* e tali contenuti primari del diritto ambientale – che per definizione incorpora e riformula dati ed esperienze provenienti dall'esterno – risultano particolarmente adatti alla circolazione tra sistemi giuridici, poiché esprimono i caratteri tipici del diritto post-moderno, dalla “natura pragmatica, gradualistica e mutevole”, e che rappresenta il risultato di un lungo “processo di formazione di una nuova cultura giuridica”³.

In particolare, per effetto dell'affermazione di una disciplina multilivello, il diritto ambientale ha conosciuto in primo luogo una circolazione che si può definire verticale⁴, caratterizzata proprio dall'influenza del diritto internazionale e dei diritti regionali sovranazionali (*in primis*, quello dell'Unione europea) sugli ordinamenti nazionali⁵. In questo quadro, i principi ambientali – emersi inizialmente a livello internazionale come tipici strumenti di *soft law* volti a far convergere il consenso sulle strategie da adottare rispetto alle problematiche ambientali che hanno carattere globale – si sono via via affermati nei diritti sovranazionali regionali e nei diritti nazionali come strumenti anche operativi del diritto ambientale.

Volendo proporre una prima descrizione dei principi del diritto ambientale, questi, secondo la nota teoria di De Sadeleer, si differenziano dai principi generali del diritto in quanto “se questi ultimi sono applicati dalle corti attraverso un processo induttivo, i primi sono invece previsti direttamente da disposizioni di legge e devono essere applicati direttamente dai pubblici poteri”; quindi “la presenza di questi principi sia negli strumenti di *soft law* che in quelli di *hard law* è dovuta proprio al fatto che il diritto ambientale è il settore del diritto maggiormente caratterizzato da elementi postmoderni” individuabili nella flessibilità, nell'adattabilità e nel pluralismo⁶.

È per primo il principio dello sviluppo sostenibile a permeare, a partire dalla Dichiarazione di Rio del 1992, la fase nascente del diritto ambientale (iniziata con la Conferenza di Stoccolma nel 1972). Il principio

² Per una disamina delle vicende relative alla storia del diritto internazionale dell'ambiente si veda, *ex plurimis*, L. Rajamani e J. Peel (eds), *The Oxford Handbook of International Environmental Law*, Oxford, 2021. In lingua italiana, è presente una breve ricostruzione storico-giuridica di S. Marchisio, *Il diritto internazionale dell'ambiente*, in G. Cordini, P. Fois e S. Marchisio, *Diritto ambientale. Profili internazionali europei e comparati*, Torino, 2017, 1 ss.

³ N. De Sadeleer, *I principi ambientali tra diritto moderno e post-moderno*, in D. Amirante (a cura di), *La forza normativa dei principi. Il contributo del diritto ambientale alla teoria generale*, Padova, 2006, 20.

⁴ D. Amirante, *Costituzionalismo Ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Bologna, 2022, 60.

⁵ A. Aragao, *Environmental Principles in EU*, in M. Faure (ed.) *Elgar Encyclopedia of Environmental Law*, Elgar Online, 2018.

⁶ N. De Sadeleer, *I principi ambientali tra diritto moderno e post-moderno*, in D. Amirante (a cura di) *La forza normativa dei principi. Il contributo del diritto ambientale alla teoria generale*, cit., 26.

dello sviluppo sostenibile, secondo il più accreditato orientamento – che supera la concezione strumentale e antropocentrica proposta dal Rapporto Brundtland del 1987, che si sostanzia in un criterio di bilanciamento tra le esigenze socio-economiche di sviluppo e l'uso razionale delle risorse ambientali, simboleggiato dal principio di integrazione fra sviluppo e ambiente⁷ – si articola in quattro elementi costitutivi: l'uso equo e sostenibile delle risorse naturali, l'equità intra-generazionale, che impone a ciascuno stato di considerare in maniera adeguata gli interessi degli altri stati, l'equità inter-generazionale come norma programmatica, il principio di integrazione fra le esigenze della tutela ambientale e quelle dello sviluppo socio-economico⁸.

1.1 I principi di gestione dell'ambiente

Al di là del principio dello sviluppo sostenibile, è la dichiarazione di Rio, in un intento di riordino e sistematizzazione delle modalità di azione degli Stati in materia ambientale, a proclamare la *triade* di principi, o regole di comportamento, che si possono definire come *i principi di gestione dell'ambiente*.

I principi ambientali possono essere considerati dei *connettori* fondamentali tra giurisdizioni e culture giuridiche, coinvolgendo tutti i formanti del diritto ambientale: dalla formulazione generale e flessibile, essi dominano la scena degli strumenti internazionali di *soft law* e godono di ampia diffusione in molti sistemi giuridici, nei quali hanno svolto anche un ruolo di *catalizzatori* per l'evoluzione del diritto ambientale⁹. In particolare, in ambito giurisprudenziale si esprime l'attitudine dei principi ambientali ad agire come innovazioni giuridiche capaci di aprire nuovi percorsi di elaborazione creativa. Soprattutto, i principi sarebbero vocati a colmare il *gap* esistente tra retorica politica ed azione pratica: essi svolgono una funzione di guida nei processi decisionali volti al raggiungimento di obiettivi ambientali, veicolati sotto forma di idee politiche¹⁰.

Conclusa la fase genetica dei principi ambientali, la forza propulsiva del diritto internazionale continua ad esprimersi sotto forma di accordi di *soft law* sponsorizzati dalle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile e di dichiarazioni di esperti di diritto ambientale riconosciuti a livello internazionale, tra cui il Patto Globale per l'ambiente¹¹. L'idea stessa dei principi ambientali è giuridicamente densa di significato, grazie alla loro

⁷ Questo indirizzo è sancito dal Principio 4 della Dichiarazione di Rio; in tal senso cfr. M. Montini, *Profili di diritto internazionale*, in dell'Anno e Picozza (a cura di). trattato di diritto dell'ambiente, Padova, 2012, 37 ss..

⁸ P. Sands, *Principles of International Environmental Law*, Cambridge, II ed., 2003, 253-256.

⁹ E. Scotford, *Environmental Principles Across Jurisdictions: Legal Connector and Catalysts*, in E. Lees e J.E. Viñuales (eds), *The Oxford Handbook of Comparative Environmental Law*, Oxford, 2019, 652-653.

¹⁰ E. Scotford, *Environmental Principles Across Jurisdictions: Legal Connector and Catalysts*, cit., 661-663.

¹¹ Per un inquadramento sistematico del *Global Pact* e per indicazioni sul suo procedimento di formazione, cfr. Y. Aguila, E. Viñuales, *A Global Pact for the Environment Legal Foundations*, Cambridge, 2019.

forza simbolica di norme quasi-vincolanti, in grado di ricondurre a coerenza e razionalità un sistema, quello del diritto ambientale globale, per sua natura multiforme¹².

In merito alla fase intermedia di recepimento dei principi ambientali da parte del diritto europeo, si coglie la loro portata costituzionale: essi compongono la base di un processo di graduale costituzionalizzazione dell'ambiente nel diritto dell'Unione Europea¹³. La tutela ambientale, inizialmente inesistente nei trattati istitutivi, basati su valori puramente antropocentrici (la dignità umana, la democrazia, lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani), ha raggiunto – attraverso modifiche dei trattati che hanno riconosciuto agli obiettivi non economici dell'Unione la stessa rilevanza di quelli economici – il *core* degli obiettivi dell'Unione. Attraverso questo processo di graduale rafforzamento dello *status* ambientale nell'Unione, in definitiva, l'ambiente ha raggiunto il rango di obiettivo fondamentale e valore fondante l'ordinamento europeo¹⁴. A partire dagli anni '80 infatti, le tematiche ambientali si sono affermate anche in via normativa, entrando in maniera decisiva nell'agenda politica delle istituzioni dell'Unione, ma è soprattutto l'Atto unico europeo (1986) ad inaugurare un costante processo di potenziamento dello *status* della protezione ambientale. A partire da questo momento, il principio di prevenzione, il principio di correzione alla fonte ed il principio *chi inquina paga* hanno iniziato a giocare un ruolo cruciale nella direzione dell'azione ambientale europea¹⁵, come strumenti di intervento nel settore ambientale duttili e chiari, tali da poter essere applicati nei diversi ordinamenti nazionali.

Il principio *chi inquina paga*, com'è noto, trova il suo fondamento epistemologico nel modello curativo, basato sull'idea che gli inquinamenti siano degli inconvenienti controllabili e curabili da parte della società attraverso l'azione dei pubblici poteri. Questo modello di azione ambientale tenta di porre rimedio *a posteriori* al danno ambientale, mediante il ricorso a misure volte alla ricostituzione degli equilibri alterati (che si risolvono però spesso con un mero intervento risarcitorio) ma è oggi largamente smentito dalla consapevolezza che le risorse sono limitate e che il sapere scientifico non è sempre in grado di porre rimedio agli eventuali danni; per questi motivi il principio in commento continua a svolgere una funzione di completamento del sistema dei principi ambientali, sotto forma di internalizzazione dei costi di gestione ambientale o come norma di chiusura (quale misura risarcitoria) nei casi in cui gli altri approcci di tutela falliscano.

L'affermazione del modello di azione preventiva, che si basa su una fiducia sostanzialmente incondizionata nel sapere scientifico come tecnica di azione sociale, rappresenta un punto di arrivo nell'elaborazione dei

¹² N. De Sadeleer, *Environmental Law Principles. From political Slogans to Political Rules*, Oxford, Oxford University Press, 2020, 261.

¹³ A. Sikora, *Constitutionalisation of Environmental Protection in EU Law*, Zutphen, Europa Law Publishing, 2020, 40.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Per il recepimento del principio di precauzione bisognerà aspettare il Trattato di Maastricht del 1992. Una ricostruzione di carattere general in L. Salvemini, *I principi del diritto dell'ambiente*, Torino, 2019.

principi ambientali perché ha il merito di considerare l'impatto negativo delle attività umane sull'ambiente come un fattore abituale dell'agire individuale e sociale. La valutazione preventiva di questo impatto, volta a minimizzare – e, se possibile, annullare – la necessità di interventi riparatori rispetto alla produzione del danno diventa un elemento indispensabile nell'elaborazione delle politiche pubbliche e nella formulazione di regole giuridiche di condotta.

Se il principio di prevenzione esprime per primo la necessità di ampliamento delle basi epistemologiche del diritto ambientale, con l'affermarsi del modello anticipatorio il concetto dell'incertezza scientifica si fa strada nella tutela dell'ambiente, che arretra alla soglia del verificarsi del rischio: di fronte alla dubbia dannosità di un'attività antropica, l'ordinamento giuridico è chiamato comunque a fornire degli strumenti di protezione o ad esprimersi chiaramente in merito alla accettabilità dei rischi¹⁶. Per l'insieme di queste ragioni, il principio di precauzione svolge la dirompente funzione di riesplorazione della discrezionalità politico-amministrativa nell'ambito delle scelte politiche a contenuto tecnico-scientifico.

Nelle diverse tappe dell'evoluzione dell'Unione europea, la triade dei principi di gestione ha mantenuto una posizione di centralità (confermata dal Trattato di Lisbona¹⁷) che testimonia il suo peso specifico nel processo di costituzionalizzazione dell'ambiente. Si tratta di norme di carattere ordinatorio e sistematico che nascono dalla stratificazione di tecniche normative e di modalità di comportamento emerse progressivamente, che scandiscono le tappe dell'evoluzione dei rapporti tra diritto e scienza in materia ambientale¹⁸. Queste caratteristiche fanno della triade di principi un elemento trainante del processo di costituzionalizzazione dell'ambiente, un archetipo destinato alla circolazione in ambienti costituzionali diversi tra loro, fenomeno non a caso diffuso, come si tenterà di dimostrare nel prosieguo della trattazione, anche al di fuori del contesto europeo.

2. La tutela dell'ambiente come elemento centrale nelle costituzioni Africane

Le Costituzioni del *Global South* appaiono come le protagoniste dell'età adulta del costituzionalismo ambientale: l'avanzata di un costituzionalismo ambientale proveniente dal Sud del mondo si pone come un fenomeno di particolare ampiezza – di cui il *nuevo constitucionalismo andino* è

¹⁶ Principio 15 della Dichiarazione di Rio: “quando vi è minaccia di un danno serio e irreversibile, la mancanza di una piena certezza scientifica non deve essere utilizzata come motivo per rinviare l'adozione di misure (...) volte a prevenire il degrado dell'ambiente”.

¹⁷ L'art. 191 del TFUE al comma 2 prevede che la politica ambientale dell'Unione sia «fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio *chi inquina paga*».

¹⁸ In tal senso cfr. la feconda ricostruzione dello sviluppo dei principi comunitari di gestione dell'ambiente operata da N. De Sadeleer, *Les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution. Essai sur la genèse et la portée juridique de quelques principes du droit de l'environnement*, Bruylant, Bruxelles, 1999.

probabilmente l'elemento più noto – tale da ricomprendere diversi testi costituzionali di paesi della stessa America latina, dell'Asia, dell'Oceania e, soprattutto, dell'Africa¹⁹.

Pur nella loro diversità ed eterogeneità, i testi costituzionali africani sono complessivamente esemplificativi di alcune tendenze positive che accomunano i contesti del *Global South*, indicative della crescita qualitativa del costituzionalismo ambientale. Innanzitutto, molti di essi elevano la tutela dell'ambiente (o della natura) ad elemento fondante dello stesso patto costituzionale, mediante l'inserimento nei Preamboli, così garantendo una preminenza assiologica al valore ambientale all'interno dell'ordinamento²⁰; altri testi optano per l'inserimento dell'ambiente negli articoli inaugurali della Costituzione, fra i principi fondamentali, ottenendo un risultato analogo. La generale attitudine ad individuare l'ambiente come priorità specifica per le politiche statali si traduce poi nella creazione di istituzioni *ad hoc* per la cura degli interessi ambientali, che diventano quindi – sotto forma di organismi amministrativi, organi consultivi, giurisdizioni specializzate – elementi strutturali dell'organizzazione statale. Una delle principali declinazioni del costituzionalismo ambientale, rimane, anche nel contesto costituzionale africano, la tutela di carattere soggettivo, attraverso il riconoscimento del diritto all'ambiente, talvolta accompagnato da strumenti più marcatamente procedurali, tra cui il diritto all'informazione sullo stato ambientale, alla partecipazione e all'esercizio di azioni giudiziali. Tra i contenuti più innovativi spiccano il riferimento alla lotta contro i cambiamenti climatici, all'educazione ambientale, alla conservazione della biodiversità e, soprattutto, ai principi di gestione dell'ambiente (*chi inquina paga*, prevenzione, precauzione, ragionevolezza). Il riferimento all'interesse ambientale delle *future generazioni*, presente in una cinquantina di testi costituzionali nel mondo, ha una particolare concentrazione nel continente africano (venti testi), dove rappresenta spesso un elemento fondante l'intero ordinamento costituzionale, mediante l'inserimento nel preambolo o in sezioni dedicate precipuamente ai principi fondamentali²¹.

L'estrema eterogeneità geografica, storica, politica, culturale e religiosa dei paesi africani difficilmente consente generalizzazioni sugli sviluppi del costituzionalismo del continente. Probabilmente, un possibile comune denominatore delle costituzioni africane è proprio quello dell'innovazione ambientale, che si può riscontrare in particolare nei testi

¹⁹ D. Amirante, *Costituzionalismo Ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, cit., 113. L'autore parla di un costituzionalismo ambientale *bottom-up*, proveniente cioè dalle periferie meridionali del mondo, come di un fenomeno centrale nella sua fase più matura di sviluppo. A proposito della necessità di un approccio *bottom-up* nella protezione dell'ambiente, in ragione del carattere transnazionale delle questioni che lo riguardano, L. Cuocolo, *Dallo Stato liberale allo "Stato ambientale". La protezione dell'ambiente nel diritto costituzionale comparato*, in *DPCE online*, 2, 2022, 1071-1075.

²⁰ Sulla funzione svolta dai Preamboli costituzionali, diffusamente, J.O. Frosini, *Constitutional Preambles At a Crossroads between Politics and Law*, Santarcangelo di Romagna, 2012.

²¹ Per una ricostruzione completa, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, delle disposizioni ambientali costituzionali nel mondo, si veda D. Amirante, *Costituzionalismo Ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, cit., Capitolo IV.

che costituzionalizzano alcuni principi ambientali²².

Si deve sottolineare che le innovazioni più significative in campo ambientale derivano per lo più da processi costituenti che non hanno ad oggetto le sole tematiche ambientali ma che – nell’ambito di dinamiche più ampie di costruzione (o ricostruzione) dell’intero ordinamento – favoriscono l’inserimento dell’ambiente nel novero dei valori costituzionali. Queste innovazioni, certamente leggibili come un’espressione dei movimenti de-coloniali e post-coloniali, rappresentano dei tasselli fondamentali nella costruzione di forme mature di democrazia costituzionale.

Le ragioni che possono contribuire a spiegare la forte presenza di disposizioni costituzionali ambientali nel continente africano sono molteplici. Le prime due possono essere considerate come le facce di una stessa medaglia: il dato temporale. Si tratta infatti di Costituzioni spesso giovani o relativamente giovani, frutto di processi di decolonizzazione realizzati in un’epoca di accresciuta sensibilità ambientale nelle società di riferimento, oppure della instabilità di alcuni ordinamenti, e quindi di un cambiamento di regime a seguito di crisi interne o di veri e propri conflitti bellici²³.

Un terzo fattore è l’influenza della *African Charter on Human and Peoples’ rights* (Nairobi, 1981), anche nota come Carta di Banjul, un punto di riferimento costante nel processo di integrazione regionale degli ordinamenti costituzionali in seno all’Unione Africana, nell’elaborazione delle Costituzioni e delle revisioni costituzionali africane. Questo documento, tra l’altro, obbliga gli Stati Parti a “promuovere una cooperazione economica internazionale fondata sul reciproco rispetto, sul giusto scambio e sui principi del diritto internazionale” (art. 21)²⁴ ed è l’unico strumento regionale sui diritti umani a contenere un approccio *rights-based* alla protezione dell’ambiente²⁵: l’art. 24 afferma il diritto ad un ambiente soddisfacente e globale, favorevole allo sviluppo di tutti i popoli, ed ha avuto un ruolo cruciale in quella che è generalmente conosciuta come una sentenza storica della Commissione africana per i diritti umani e dei popoli, caso *Social and Economic Rights Centre (SERAC) v Nigeria*, del 2001.

Infine, in alcuni casi, è proprio il *revival* dei diritti delle popolazioni indigene e del diritto ctonio²⁶ – che è uno dei *leitmotiv* del costituzionalismo

²² M. Faure e W. du Plessis (a cura di), *Comparative and Concluding Remarks*, in *The Balancing of Interest in Environmental Law in Africa*, Pretoria, 2012, 597.

²³ Lo scenario nel quale le ragioni di un cambiamento costituzionale favorevole all’ambiente non hanno origine dallo sviluppo delle tematiche ambientali è definito da O’Gorman come *crisis environmental change*, R. O’Gorman, *Environmental Constitutionalism. A Comparative Study*, in *Transnational Environmental Law*, 2017, 8.

²⁴ Nella sentenza storica *Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group International v Kenya*, del 2006, la Commissione africana per i diritti dell’uomo e dei popoli ha collegato il principio dello sviluppo sostenibile al diritto dei popoli di disporre liberamente delle loro ricchezze e delle loro risorse naturali (art. 21, punto 1, Carta di Banjul).

²⁵ H. Strydom, *Environmental principles in Africa*, in L. Krämer and E. Orlando (eds), *Principles of Environmental Law*, Cheltenham, 2018, 497-498.

²⁶ In merito all’influenza delle tradizioni ctonie sui sistemi giuridici nel Sud del mondo, cfr. H.P. Glenn, *Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza*, Bologna, Il Mulino, 2011; E. Buono, *Pluralismo jurídico igualitario: il mandato*

mondiale – a giocare un ruolo decisivo nel processo di costituzionalizzazione dell'ambiente. Nel continente africano va infatti rilevata, in particolare, l'importanza sempre maggiore che sta assumendo il principio dell'*Ubuntu*, diffuso negli ordinamenti di Kenya, Nigeria e Zimbabwe. L'attitudine normativa dei principi dell'*Ubuntu* ha fatto sì che esso fosse associato alla dignità e fosse elevato a valore costituzionale, come nel caso della Costituzione sudafricana del 1996²⁷. Il presupposto logico di tale riconoscimento in termini assiologici sta nel fatto che l'*Ubuntu* fonda l'autorità del diritto non scritto, anche noto come diritto consuetudinario africano, che comprende anche i principi morali ed incorpora i rapporti con gli antenati attraverso il riflesso dei sistemi di controllo sociale delle società tribali africane. L'*Ubuntu* può essere sinteticamente definito una cosmovisione tradizionale che, nei sistemi conoscitivi indigeni africani, considera l'uomo e l'ambiente come parte di un tutt'uno inscindibile, nel segno della coesistenza rispettosa e non dello sfruttamento, così offrendo al costituzionalismo ambientale un'opzione valida di approccio alle questioni ambientali, alternativa alla concezione antropocentrica legata alla colonizzazione ed alla globalizzazione. La potenza di questa concezione olistica sta nella capacità di condizionare i contesti sociali spingendoli verso una maggiore giustizia sociale ed uguaglianza; in concreto, l'applicazione delle singole fattispecie giuridiche dedicate all'ambiente alla luce di una concezione comunitaria e solidale ne accentua l'impronta intergenerazionale.

Probabilmente, il riconoscimento dell'influenza delle culture indigene e dei diritti ctoni mediante quella che può definirsi una formula generica di rinvio è una soluzione confacente all'esigenza di conferire ufficialità ad una fonte del diritto tradizionale, senza snaturare il carattere di diritto consuetudinario, che per definizione radica la sua forza nell'intima adesione da parte del tessuto sociale. A tal proposito, si deve sottolineare che la prospettiva legicentrica tipicamente positivista trascura la maggior parte delle realtà giuridiche africane tradizionali, limitandosi a considerare il passaggio dalla fase coloniale alla fase dell'indipendenza come un "passaggio del testimone", che tende a trascurare la voce del diritto consuetudinario indigeno nella vita contemporanea africana. Il risultato del post-colonialismo è dunque la compresenza di diversi "models of law" – le diverse leggi indigene, le estensioni legali imposte dalle potenze coloniali, la *Common law*, la *Civil law*, la *Sharia* in alcuni casi e infine la legge indù – e, soprattutto, l'instabilità – foriera di tragici conflitti interni – dei paesi dai confini nazionali tracciati frettolosamente nel primo periodo coloniale senza la dovuta attenzione verso i fattori etici, storici e geografici²⁸.

In altre parole, in Africa esiste il fenomeno della (potenziale)

costituzionale «inascoltato» nel modello boliviano di cooperazione intergiurisdizionale, in *DPCE online*, 4, 2018, 1079-1092.

²⁷ Il valore costituzionale dell'*Ubuntu* in Sudafrica è stato riconosciuto dapprima in via giurisprudenziale dalla Corte costituzionale (a partire dal caso *S v. Makwanyane* nel 1995) e poi introdotto come elemento fondante del sistema costituzionale della Costituzione del 1996. Sul punto, Kyriaki Topidi, *Ubuntu as a Normative Value in the New Environmental Word Order*, in D. Amirante and S. Bagni (eds), *Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, London-New York, 2022, 52.

²⁸ W. Mensky, *Comparative Law in a Global Context*, Cambridge, 2006, 464-465.

compresenza di modelli diversi ²⁹ che si spartiscono “nicchie” dell’ordinamento giuridico in un’unica area o in un unico paese secondo forme di convivenza diverse e mutevoli nel tempo: laddove lo Stato rinneghi la tradizione può avvenire che questa si prenda la sua rivincita nel diritto sommerso, può avvenire che lo Stato lasci sopravvivere il diritto formatosi spontaneamente e laddove invece lo Stato proclami il rispetto della tradizione, facendosi carico della redazione di raccolte, accade che il diritto consuetudinario venga conosciuto con difficoltà dai giudici preparati all’europea³⁰.

Ad ogni modo ed a parte il caso del recepimento costituzionale del principio *Ubuntu*, la tendenza generale alla rivalutazione del diritto africano tradizionale, ha portato alla costituzionalizzazione di alcuni elementi tradizionali ctoni relativi all’ambiente, quali la partecipazione di assemblee tradizionali nel processo decisionale e la gestione delle decisioni di carattere ambientale ³¹.

3. La circolazione dei principi ambientali nel continente africano

La disamina delle disposizioni costituzionali ambientali nel mondo mostra che in Africa è maggiore la frequenza del rilevatore innovativo del costituzionalismo ambientale legato alla presenza dei principi di gestione dell’ambiente. Le Costituzioni di Zambia, Costa d’Avorio, Sud del Sudan, Uganda, Somalia, Chad e Mozambico recepiscono i principi della triade (o i modelli di gestione cui essi si rifanno) secondo formulazioni diverse e collocazioni topografiche eterogenee. Com’è subito evidente, non si tratta sempre di ordinamenti appartenenti all’area francofona, a riprova della possibilità di individuare gli elementi di un *trend* di costituzionalizzazione dei principi che sta iniziando a diffondersi anche al di fuori della sfera d’influenza della *Charte de l’environnement* francese, quale risultato di un fenomeno di circolazione orizzontale di modelli di gestione ambientale particolarmente duttili e pragmatici.

Nel novero delle Costituzioni africane che si caratterizzano per la costituzionalizzazione dei principi di gestione ambientale, la Costituzione dello Zambia del 1991 – emendata più volte fino al 2016 – primeggia per il suo carattere innovativo e moderno. Soprattutto, nella Parte XIX, essa

²⁹ Per un accurato inquadramento della famiglia giuridica *mista* dell’Africa meridionale si veda M. Nicolini, *L’altra Law of the Land. La famiglia giuridica mista dell’Africa australe*, Bologna, 2016.

³⁰ A. Gambaro, R. Sacco, “*Sistemi Giuridici Comparati*”, Milano, Terza Edizione, 2014.

³¹ La Costituzione del Madagascar del 2010 dedica un esplicito riferimento (articolo 152) alla tradizione ctonia della *fokonolona*, un’organizzazione tradizionale locale di tipo comunitario, e la riconosce come elemento fondamentale per lo sviluppo e la coesione socioculturale e ambientale. La Costituzione dello Zimbabwe (testo del 2013) assegna ai *leader tradizionali* funzioni di gestione delle terre comuni e di tutela dell’ambiente (articolo 282); quella dello Zambia (come riformata nel 2016) dispone che lo stato protegga (...) le conoscenze dei popoli indigeni in merito alla biodiversità e alle risorse genetiche delle comunità locali (articolo 257). I testi costituzionali citati d’ora in poi sono stati consultati nelle traduzioni ufficiali (in lingua inglese o francese) presenti sui siti delle autorità competenti e, in alcuni casi, sono forniti da *Oxford Constitutions* (<http://oxcon.oupplaw.com>) e *Constitute Project* (<https://www.constituteproject.org/>). La traduzione in italiano è dell’autore.

dedica un paragrafo all'ambiente e alle risorse naturali, che consta di tre articoli: il primo di essi, l'articolo 255, è dedicato ai principi della gestione e dello sviluppo dell'ambiente e delle risorse naturali. La disposizione in commento – che peraltro coinvolge il rispetto per l'integrità dei processi naturali e delle comunità ecologiche in modo da garantire l'equo accesso alle risorse ambientali, il risparmio energetico e l'uso sostenibile delle risorse – riconosce le risorse naturali quale valore economico-sociale e culturale e afferma tanto il principio *chi inquina paga* che il principio di precauzione; di quest'ultimo fornisce una definizione essenziale e completa, esprimendo in maniera puntuale il concetto dell'incertezza scientifica quale elemento caratterizzante il modello precauzionale di gestione della tutela ambientale. La Costituzione dello Zambia si distingue anche per la previsione di forme di partecipazione della popolazione alla formazione di politiche, piani e programmi ambientali, nonché di forme di accesso all'informazione ambientale, al fine di consentire a tutti di contribuire alla tutela dell'ambiente.

La recente Costituzione della Costa d'Avorio del 2016 (revisionata nel 2020) declina la tutela ambientale sia in senso soggettivo (l'articolo 27 prevede "il diritto di tutti a un ambiente sano") che in senso oggettivo; l'articolo 40 dispone infatti che la tutela dell'ambiente, insieme alla promozione della qualità della vita, rappresentino «doveri per la comunità e per ogni persona fisica o giuridica» e reca una formulazione interessante del principio precauzionale come specifico "obbligo per lo stato"³².

Anche la Costituzione dello stato del Sud del Sudan del 2011 (riformata nel 2013), nonostante una lunga fase di instabilità e a fronte di un processo di revisione costituzionale tuttora in corso, spicca per la presenza di molti dei rilevatori del costituzionalismo ambientale: l'ambiente figura infatti sia tra gli obiettivi politici dello stato (articolo 36), sia tra gli obiettivi di natura economica (articolo 37), laddove si prevede che le stesse istituzioni governative devono proteggere e garantire una gestione sostenibile e un'utilizzazione delle risorse naturali e delle matrici ambientali a beneficio della popolazione. Sempre nella Parte Terza della Costituzione – dedicata agli obiettivi fondamentali e ai principi direttivi – l'articolo 41 è specificamente dedicato all'ambiente ed afferma il diritto di ogni persona – presente o futura – a che l'ambiente si sviluppi non solo attraverso un'adeguata azione legislativa, ma anche attraverso l'adozione di misure che prevengano l'inquinamento ed il degrado ecologico, assicurino la conservazione e uno sviluppo ecologicamente sostenibile.

Anche la Costituzione dell'Uganda del 1995 (più volte riformata fino al 2017) dedica all'ambiente la sezione XXVII, dove si prevede *in primis* che lo stato deve promuovere lo sviluppo sostenibile nonché una gestione sostenibile delle risorse naturali nell'interesse delle generazioni presenti e future. Attraverso un implicito recepimento del principio di prevenzione, si affida allo stato la responsabilità di minimizzare i danni derivanti dall'inquinamento e di sviluppare politiche energetiche che perseguano al

³² Articolo 40 della Costituzione della Costa d'Avorio: "In caso di rischio di danni che possano riguardare in maniera grave o irreversibile l'ambiente, lo stato e gli enti pubblici sono obbligati, in applicazione del principio di precauzione, a valutarli e a prendere le misure necessarie volte a evitare che essi si producano".

contempo il soddisfacimento dei bisogni del popolo e la tutela dell'ambiente. La valorizzazione di tali principi, stante il loro innegabile valore anche simbolico, esprime il tentativo dichiarato di promuovere una tutela ambientale coerente con l'azione delle carte e delle corti nell'ambito della Comunità dell'Africa Orientale³³, che dedica una propria agenda alla gestione condivisa dell'ambiente e delle risorse naturali³⁴. Non si può trascurare il rilievo che, a livello della legislazione ordinaria, l'ordinamento dell'Uganda abbia ulteriormente sviluppato il *trend* di codificazione dei principi di gestione ambientale, attraverso una legge particolarmente dettagliata, *The National Environment Act*, 2019, il cui Articolo 5 "*Principles of environment management*" (nella Parte I) snocciola i modelli di approccio alla gestione ambientale. Senza pretesa di esautività – trattandosi di un testo molto particolareggiato – si vuole rilevare che la disposizione include riferimenti alla partecipazione del popolo dell'Uganda nello sviluppo di piani e politiche ambientali, all'uso sostenibile delle risorse naturali anche nell'interesse delle future generazioni, alla conservazione della biodiversità, alla necessità di promuovere *the green growth* nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile in tutti i settori. Quanto alla triade dei principi di gestione ambientale, diverse sono le espressioni che ad essi fanno diffuso riferimento. Il principio di precauzione è formulato in maniera completa (punto 2, let. g), incluso il riferimento al concetto di incertezza scientifica. Fa riferimento al principio di prevenzione, invece, la richiesta di una valutazione preventiva dell'impatto ambientale e sociale dei progetti che possono avere un impatto significativo sull'ambiente. Infine, il principio *polluter-pays* è espresso nella sua duplice accezione: è stabilito che il costo dell'inquinamento sia a carico di chi inquina e che i costi ambientali legati al (possibile) deterioramento delle risorse naturali siano internalizzati nei costi di gestione delle attività economiche.

Tra le Costituzioni che operano un richiamo indiretto ai principi di gestione ambientale, la Costituzione somala del 2012, nel suo articolo 45, stabilisce *in primis* che il governo federale deve dare priorità all'ambiente e proteggere da qualsiasi danno la biodiversità e l'ecosistema; prosegue prevedendo, tra l'altro, che il governo federale ed i governi degli stati federati possano decidere per l'adozione di misure di carattere ripristinatorio e riparatorio, ma anche di carattere anticipatorio, allo scopo di invertire la desertificazione, la deforestazione e il degrado ambientale. La Costituzione del Chad del 2018, che pure tutela l'ambiente sia in senso oggettivo che in senso soggettivo (articoli 51 e 52), prevede che la protezione dell'ambiente sia un dovere di tutti e che lo stato e gli enti territoriali devono garantire la tutela e la protezione dell'ambiente, affermando anche un principio rispondente alla logica di gestione ambientale *polluter pays*: qualsiasi danno arrecato all'ambiente deve essere oggetto di un'equa riparazione (articolo 57). La Costituzione del Mozambico del 2004 (come riformata fino al 2007) si impegna a garantire l'equilibrio ecologico, la conservazione e la salvaguardia dell'ambiente, al

³³ R. Cecchi, *Il costituzionalismo ambientale e l'Africa orientale: una comparazione tra Uganda, Kenya e Tanzania*, in *federalismi.it*, 21, 2022, 117-118.

³⁴ *The Treaty for the Establishment of the East African Community*, 1999, articoli 111, 112 e 114.

fine di migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini; per garantire il diritto all'ambiente nel quadro dello sviluppo sostenibile, lo stato adotta politiche volte a prevenire e controllare l'inquinamento e i fenomeni erosivi, a integrare gli obiettivi ambientali nelle politiche settoriali, a promuovere l'integrazione di valori ambientali all'interno delle politiche e dei programmi d'istruzione (articolo 117). Si prevede inoltre un diritto all'azione popolare, da far valere personalmente o attraverso associazioni, al fine di perseguire in sede giudiziaria (tra l'altro) la tutela dell'ambiente (articolo 81).

4. Il modello offerto dalla *Charte de l'environnement* a confronto con le esperienze delle costituzioni africane

Nel panorama europeo delle costituzioni ambientali *revisionate*³⁵, la Costituzione francese rappresenta un *unicum*, recependo – com'è noto – il valore ambientale non attraverso una modifica del testo costituzionale, bensì attraverso l'adozione di un documento di valore costituzionale precipuamente dedicato all'ambiente, confluito nel "*bloc de constitutionalité*". Dal punto di vista contenutistico, il tratto più caratteristico della *Charte de l'environnement* – un punto di riferimento globale per il diritto costituzionale ambientale comparato – sta nella costituzionalizzazione della triade dei principi europei di gestione ambientale, che la rende un modello, pur imperfetto, capace di ispirare altri paesi.

Invero, il principio di prevenzione ed il principio *chi inquina paga* fanno ingresso nell'ordinamento francese sotto forma di doveri (*Article 3, Article 4*)³⁶, ponendosi come declinazioni più specifiche di un più ampio dovere di tutela ambientale. Le disposizioni in commento godono di una formulazione più libera rispetto alle corrispondenti previsioni europee o internazionali esistenti. Il principio *chi inquina paga* non è esplicitamente menzionato ma è diluito dall'*Article 4*: ognuno deve solo "contribuire" alla riparazione dei danni causati all'ambiente, espressione peraltro di gran lunga più debole rispetto all'articolo 1246 del Codice Civile (introdotta dalla *Loi n. 2016-1087 dell'8 agosto 2016*): "Chiunque sia responsabile di un danno ecologico è tenuto a risarcirlo".

Il principio di precauzione viene invece recepito dall'*Article 5* della *Charte* attraverso una formulazione completa, che dunque gode di un effetto diretto e la cui applicazione spetta a tutte le autorità pubbliche, sulla base di tre diversi momenti, che vanno dalla determinazione del livello di rischio ritenuto inaccettabile da parte dei pubblici poteri, all'applicazione di una procedura di valutazione del rischio durante la quale è possibile l'adozione, secondo il canone della proporzionalità, di misure adatte a scongiurare il rischio individuato, anche in via provvisoria. Tale meccanismo di

³⁵ Per una tassonomia delle Costituzioni *ambientali, revisionate e silenti* in tema ambientale si veda D. Amirante, *L'ambiente preso sul serio. Il percorso accidentato del Costituzionalismo ambientale*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, numero speciale, 2019*.

³⁶ In tal senso M.-A. Cohendet, *The French Charter on the Environment: A Model for Environmental Constitutionalism?*, in *Environmental Constitutionalism. What Impact on legal systems*, dir. J. Sohnle, Bruxelles, 2019, 77-78.

applicazione del principio di precauzione è stato criticato per la sua debolezza e per la sua applicabilità in casi ristretti di rischio di danni gravi e irreversibili all'ambiente, tanto che la dottrina francese si è anche chiesta se la Carta non rappresenti uno schermo costituzionale contro norme europee o internazionali più esigenti; se, da un lato, si sottolinea la necessità di un'inversione di tenedenza, in senso appunto precauzionale, rispetto alla negligenza umana responsabile della massiccia distruzione dell'ambiente, non mancano delle voci che tacciano il principio precauzionale quale freno all'economia francese³⁷. Un altro motivo per cui la Carta francese viene considerata un modello imperfetto è la sua asserita incompletezza: essa infatti recepisce il principio dello sviluppo sostenibile ma trascurava il principio di non regressione, cui è attribuito dall'ordinamento un valore meramente legislativo nella legge sulla biodiversità (*Code de l'environnement*, come modificato dalla legge n. 2016-1087). Di fronte a tali questioni, sono stati proposti degli emendamenti, supportati anche da una parte della dottrina³⁸, per inserire i principi ambientali nell'art. 1 della Costituzione francese. Più precisamente, il *Project de Loi Constitutionnelle*³⁹ avrebbe tradotto la proposta dei membri della *Convention Citoyenne pour le Climat* nell'inclusione del principio di conservazione dell'ambiente nell'art. 1 della Costituzione. Il rafforzamento della sua posizione nella legge fondamentale – e la conseguente conciliazione del principio di tutela ambientale con altri principi di valore costituzionale – avrebbero espresso la volontà dei pubblici poteri di agire positivamente di fronte alla preoccupazione per il cambiamento climatico, laddove probabilmente la scelta più incisiva e coerente sarebbe la revisione della *Charte*.

“Più che un vero e proprio archetipo da seguire in tutto e per tutto, la Carta potrebbe piuttosto essere vista come una fonte di ispirazione per altri Paesi o gruppi di Paesi”⁴⁰, considerando anche che la loro capacità di trarre insegnamento dall'esperienza francese dipende da molti fattori, quali la forma di stato, la cultura giuridica, il contesto politico, la concezione della natura radicata nei diversi contesti sociali di riferimento, la natura democratica dei paesi.

In effetti, le esperienze di costituzionalizzazione dei principi che emergono dal continente africano mostrano un approccio talvolta analogo

³⁷ Una ricostruzione sintetica e completa delle diverse posizioni in M.-A. Cohendet, *Revue juridique de l'environnement (RJE)*, numéro spécial, “La Charte constitutionnelle en débat”, 2003, 51-68. ^[1]_{SEP}

³⁸ O. Jacob, dir. Dominique Bourg, *Pour une 6e République écologique*, 2011, 162.

³⁹ Il testo modificato in seconda lettura dal Senato il 5 luglio 2021 recitava: “*Elle agit pour la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et contre le dérèglement climatique, dans les conditions prévues par la Charte de l'environnement de 2004*”.

⁴⁰ M.-A. Cohendet, *The French Charter on the Environment: A Model for Environmental Constitutionalism?*, in *Environmental Constitutionalism. What Impact on legal systems*, dir. J. Sohnle, cit., 80-82 (traduzione dell'autore). L'autrice ritiene che le ex colonie francesi, come ad esempio la Tunisia, abbiano una maggiore propensione culturale a recepire il modello francese e che i Paesi di tradizione romano-germanica (come la Francia) attribuiscono maggiore importanza al testo, propendendo quindi per l'inclusione di tali disposizioni nella Costituzione, mentre i Paesi di tradizione anglosassone si preoccupano meno dei grandi principi, affidandosi maggiormente alle decisioni dei giudici.

a quello della *Charte*, quanto al recepimento dei principi sotto forma di doveri, ma diverso nella scelta di contenere il principio all'interno del testo costituzionale. Elemento, quest'ultimo, che si ripresenta tanto negli ordinamenti appartenenti alla famiglia giuridica del *Civil Law*, quanto negli ordinamenti di *Common Law*. Ma uno degli aspetti di maggiore interesse nel quadro delle disposizioni costituzionali ambientali africane sta nella collocazione topografica dei principi di gestione ambientale e, a monte, del valore ambientale stesso.

La Costituzione della Costa d'Avorio parla di ambiente già nel suo Preambolo – così conferendogli il ruolo di valore fondante l'ordinamento – dove prevede l'ambizioso obiettivo “di contribuire alla tutela del clima e preservare un ambiente sano per le future generazioni”. Attraverso questa tecnica narrativa, l'ambiente entra a far parte del “tetto ideologico” di quel regime politico, esercitando una funzione di assegnazione di un preciso obiettivo allo Stato⁴¹.

La Costituzione dell'Uganda riconosce al valore ambientale una preminenza assiologica, inserendolo in una sua parte speciale, che segue il Preambolo e precede l'articolato costituzionale, dedicata agli obiettivi nazionali ed ai principi della politica statale; la circostanza che il principio di prevenzione venga richiamato all'interno della Costituzione per poi essere compiutamente sviluppato, insieme agli altri principi, nella legge del 2019, è verosimilmente da ascrivere alla funzione di principio fondante svolta dall'ambiente, capace di fornire le coordinate sistematiche dell'ordinamento.

Anche la Costituzione del Sud del Sudan prevede un sostanzioso impegno di tutela ambientale, collocandolo tra gli obiettivi politici ed economici dello Stato; la Costituzione del Chad colloca la tutela ambientale nella parte dedicata alle libertà ed ai diritti e doveri fondamentali.

5. Osservazioni conclusive

La costruzione di un sistema di principi costituzionali per la tutela dell'ambiente può essere considerata, in ogni ordinamento, un'immediata conseguenza della qualificazione dell'ambiente come *valore costituzionale*. I principi di rango costituzionale, infatti, sono in grado di svolgere una preziosa funzione di razionalizzazione dei sistemi di tutela giuridica dell'ambiente, fornendo gli orientamenti essenziali cui ispirare i propri comportamenti ai soggetti coinvolti nella realizzazione concreta del valore costituzionale, e, soprattutto, esercitando una pressione nei confronti dei legislatori, nel fissare a monte i parametri di giudizio delle Corti costituzionali.

A ben vedere, si può ritenere che i principi ambientali abbiano intrinseco carattere costituzionale, trattandosi di comuni punti di emersione nella considerazione dell'ambiente ad ogni livello di *governance*, i cui contenuti rappresentano il precipitato delle principali istanze di tutela del valore ambientale. Ma la qualifica di *principi costituzionali* dipende anche

⁴¹ In riferimento ai Preamboli delle costituzioni, J. Tajadura Tejada, *Funzioni e valore dei preamboli costituzionali*, in *Quaderni costituzionali*, 7, 2003, 517; F. Longo, *Preamboli costituzionali. Studio di diritto comparato*, Torino, 2018, 66-67.

dal dato di diritto positivo: essi si collocano al vertice degli ordinamenti costituzionali interni (anche grazie all'uso consolidato che le Corti costituzionali ne fanno nella motivazione delle loro pronunce) nonché al vertice delle fonti dei sistemi regionali sovranazionali (come nel caso del diritto dell'Unione europea), così ponendosi come parametri di rango sovraordinato su cui è possibile effettuare la valutazione della correttezza dell'operato degli organi legislativi, e, più in generale, di tutti i comportamenti dei soggetti coinvolti nell'azione di tutela dell'ambiente⁴².

Non si può prescindere dalla presa d'atto dell'esistenza di un problema generalizzato di ineffettività delle norme costituzionali, a fronte di formulazioni esemplari che esprimono il grado di penetrazione particolarmente elevato del valore ambientale nella cultura africana. Sulla base di questo rilievo, rimane aperta e meritevole di future ricerche la questione relativa alla capacità delle disposizioni ambientali complessivamente considerate, e di quelle dedicate ai principi ambientali in particolare, di portare a progressi misurabili della *performance* ambientale, nonostante gli ostacoli applicativi⁴³.

D'altra parte, se l'ineffettività della tutela a fronte di un numero elevato di disposizioni ambientali è una patologia che accomuna tutti i continenti nell'epoca dell'*Antropocene*⁴⁴, è anche vero che "l'ineffettività dello Stato costituzionale in Africa"⁴⁵ esprime la divaricazione costante che intercorre tra il dato costituzionale formale e la realtà costituzionale⁴⁶, come prodotto della proliferazione di *constitutions* (nel senso occidentale del termine) *without constitutionalism*⁴⁷. Su queste premesse, le formule di rinvio ai diritti ctoni e di recepimento delle culture indigene permeate da una concezione olistica dei rapporti tra uomo e natura, possono rappresentare un elemento fondamentale per armonizzare i principi della *triade* con "un complesso di metaprincipi di rango costituzionale che, sebbene sommersi in una dimensione "sub-costituzionale", o "non-costituzionale", sono sintomatici dell'esistenza, o della preesistenza,

⁴² Sul carattere costituzionale dei principi ambientali, M. Cecchetti, *La disciplina giuridica della tutela ambientale come "diritto dell'ambiente"*, in *federalismi.it*, 25, 2006, 53-55.

⁴³ D.R. Boyd, *The Environmental Rights Revolution. A Study on Constitutions, Human Rights and Environment*, Vancouver, 2011, 160.

⁴⁴ L'introduzione del termine *Antropocene*, ormai al centro anche del dibattito delle scienze umane e sociali, si deve a P.J. Crutzen, *Geology of Mankind*, in *Nature*, 2002; esso si riferisce all'era geologica contemporanea, in cui l'attività antropica lede le basi della vita sulla terra, modificandone la morfologia ed alterandone gli equilibri ecosistemici.

⁴⁵ L. Mezzetti, *Le democrazie incerte: transizioni costituzionali e consolidamento della democrazia in Europa Orientale, Africa, America Latina, Asia*, Torino, 2000, 141 ss. Gli interrogativi sollevati, negli anni Novanta, in merito alla possibilità di "trapiantare" la liberaldemocrazia in Africa, possono essere estesi *mutatis mutandis* alla circolazione dei modelli di tutela dell'ambiente.

⁴⁶ A. C. Vimborgati, "Teoria" del costituzionalismo africano. *Metodo, linguaggi, istituzioni*, Giappichelli, Torino 2008, 157-158.

⁴⁷ G. Rolla, *Esportazione, imposizione, sostituzione e circolazione dei modelli costituzionali*, in R. Orrù, L.G. Sciannella (a cura di), *Limitazioni di sovranità e processi di democratizzazione. Atti del convegno dell'Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo (Teramo, 27-28 giugno 2003)*, Torino, 2004, 319.

dell'organizzazione delle comunità stanziate su questi territori”⁴⁸.

Giulia Fontanella
Dottoranda di Ricerca in Diritto Comparato e Processi di Integrazione
Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*
giulia.fontanella@unicampania.it
giulia.fontanellaa@gmail.com

⁴⁸ A. C. Vimborgati, *“Teoria” del costituzionalismo africano. Metodo, linguaggi, istituzioni*, cit., 161.